



DELIBERAZIONE N° 202400433

SEDUTA DEL 01/08/2024

Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione
Fauna Selvatica, Agroambiente - sede Potenza
14BH

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

L. n. 157/1992 e ss.mm.ii. - Artt. 30 e 33 della Legge Regionale n.2 del 9.02.1995 e ss.mm.ii. - Approvazione Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2024/2025 e format di Tesserino per l'esercizio venatorio - .

Relatore ASSESSORE DELEGATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno 01/08/2024 alle ore 09:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Pepe Pasquale	VicePresidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Cicala Carmine	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Cupparo Francesco	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Mongiello Laura	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Michele Busciolano

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE Emilia Piemontese

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 2

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO** il D.lgs. n. 165/2001, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L. n. 241/90 ad oggetto “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge regionale 2 marzo 1996, n.12 e s.m.i. recante “*Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale*”;
- VISTO** il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO** la D.G.R. 11 maggio 2022, n. 265 “*Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PLAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022.*”;
- VISTO** la D.G.R. 14 aprile 2023, n. 214 “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.*”;
- VISTO** la D.G.R. n. 438 del 28.07.2023 recante “*Aggiornamento parziale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) approvato con D.G.R. n. 214 del 14/04/2023, limitatamente alla sezione “3.2.3 “Formazione del Personale”*”;
- VISTO** la D.G.R. 14 settembre 2023, n. 572 “*Aggiornamento Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) approvato con D.G.R. n. 214 del 14.4.2023, limitatamente alla Sottosezione 3.2.3 “Programmazione triennale dei Fabbisogni”*”;
- VISTO** la D.G.R. 29 settembre 2023, n. 602 “*D.G.R. n. 214 del 14.04.2023 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis – Aggiornamento”*”;
- VISTO** la D.G.R. 29 dicembre 2023, n. 929 “*D.G.R. n. 602 del 29/09/2023, avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) - Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis - Aggiornamento” – APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ALL’ALLEGATO “A”*”;
- VISTO** la D.G.R. n. 266 del 05.04.2024, recante “*Approvazione, ai sensi dell’art.6 del D.L. n.80 del 9.6.2021 come modificato con L.n.14/2023 art.11-bis, della Sezione “Organizzazione e Capitale Umano” del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.) nelle Sottosezioni “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026”, “Lavoro agile”, “Formazione del personale” e “Piano delle azioni positive”*”;

- VISTA** la D.G.R. n. 29 del 25.01.2024 ad oggetto: “*Legge 190/2012, art. 1, comma 8 - Definizione degli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per l'aggiornamento del PLAO 2024/2026 sezione rischi corruttivi e trasparenza.*”;
- VISTO** la D.G.R. 9 febbraio 2024, n. 59 “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PLAO) per il triennio 2024-2026: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 261 del 04.04.2024 ad oggetto: “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PLAO) per il triennio 2024-2026: Sottosezioni performance e rischi corruttivi e trasparenza*”;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria regionale del 17 novembre 2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la D.G.R. n. 11/1998, recante “*Individuazione degli atti di competenza della Giunta*”;
- VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante “*Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 174 del 30 marzo 2022 “*Approvazione regolamento controlli interni di regolarità amministrativa*”;
- VISTO** il regolamento regionale 5 maggio 2022, n.1 “*Controlli interni di regolarità amministrativa*” pubblicato sul BUR n. 20 del 6 maggio 2022;
- VISTA** la D.G.R. n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “*Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 775 del 06 ottobre 2021, recante “*Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n.1 Conferimento incarichi di Direzione Generale*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 768 del 06/10/2021, avente ad oggetto “*Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduatoria e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “*Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi.*”;
- RICHIAMATO** il D.P.G.R. 15 novembre 2021, n. 234, avente ad oggetto “*Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, n. 164 (decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale)*”;
- RICHIAMATO** il D.P.G.R. 15 novembre 2021, n. 236, riguardante “*Regolamento avente ad oggetto “Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata). Emanazione*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 179 del 8 aprile 2022, recante “*Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione*”, pubblicata sul BUR n. 18 del 16 aprile 2022;

- VISTO** il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”* nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA** la legge regionale del 06 settembre 2001, n. 34, recante *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”*;
- VISTA** la D.C.R. n. 647 del 23/01/2024: *“Documento di Economia e finanza Regionale (DEFER) 2024-2026-APPROVAZIONE”*;
- VISTA** la D.C.R. n. 655 del 23/01/2024: *“Legge regionale: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026”*;
- VISTA** la D.C.R. n. 653 del 23/01/2024: *“Legge di stabilità regionale 2024”*;
- VISTA** la Legge Regionale 7 febbraio 2024, n. 3, recante: *“Legge di stabilità regionale 2024”*;
- VISTA** la Legge Regionale 7 febbraio 2024, n. 4, recante: *“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026”*;
- VISTA** la D.G.R. n. 84 del 09.02.2024 recante *“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026”*;
- VISTA** la D.G.R. n. 85 del 09.02.2024 recante *“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024-2026”*;
- VISTA** la D.G.R. n. 131 del 28- 02-2024 prima variazione al bilancio di previsione 2024/2026, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 153 del 09.07.2024 *“Art. 48, comma 1, lett. c) dello Statuto regionale “nomina dei componenti della Giunta della Basilicata” con il quale viene nominato il Sig Carmine CICALA Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;*
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- VISTA** la D.G.R. n. 324 del 08/06/2023, avente ad oggetto *“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025”*;
- VISTA** la L.R. n. 49 del 06.11.2015 avente ad oggetto *“Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.”* in particolare l’art. 3 che prevede il trasferimento della funzione in materia di politiche ittico- venatorie esercitate dalle Province alla Regione Basilicata;

- VISTA** la D.G.R. n. 280 del 29.03.2016 con la quale è stato disposto il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.;
- VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed in particolare i commi 1, 1 bis e 2 dell'art. 18, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);
- VISTO** il Testo del decreto-legge 15 maggio 2024 n.63 (G.U. n.112/2024, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024 n. 101 recante "*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13.07.2024, ed in particolare il comma 1 bis dell'art. 10 che testualmente riporta: "*Al fine di potenziare l'azione di controllo alla diffusione della peste suina africana (PSA), l'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, lettera d) è sostituita dalla seguente: d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)*);
- VISTA** la Legge 9 ottobre 2023, n. 136 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*";
- VISTO** il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN), ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 febbraio 1992, N. 157, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con compiti di organo tecnico-consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della legge stessa;
- VISTO** il D.M. MASAF n. 263986 del 22/05/2023 "*Ricostituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN)*" ed il successivo Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0404254 del 1° agosto 2023 con il quale sono stati designati i relativi componenti;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con cui sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- VISTA** legge n. 221/2015 "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" ed in particolare l'art. 7 "*Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992*";
- VISTO** l'art. 11-quaterdecies, comma 5, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*" che recita: "*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il*

parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

VISTA la D.G.R. n. 267 del 28.03.2017 avente ad oggetto “*Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 192 del 24/02/2015 – “Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche “(O.R.H.P.F.)” di cui alla L.R. 2/1995 (D.G.R. n. 1484 del 9/10/2006) – “Osservatorio Regionale sulla Biodiversità” di cui al protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni”;*

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

VISTA la Legge 7 luglio 2016 n. 122, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2015-2016, ed in particolare le modifiche da questa apportate all’art. 12 della L. 157/92, con la quale al comma 12 bis viene posto l’obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l’abbattimento;

RICHIAMATI integralmente i documenti di seguito indicati:

- la Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria;
- il Documento ISPRA “*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42”;*
- il Documento “*Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU_Concetti fondamentali dell’articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE”* elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001;
- la Revisione 2021 documento “*Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU”;*
- la Legge 4 giugno 2010, n. 96 “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”;*
- il documento “*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”* redatto dall’ISPRA nel 2009;
- il “*Piano di gestione nazionale per l’Allodola*” approvato dalla Conferenza Stato- Regioni il 15 febbraio 2018;
- il “*Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (Strptotelia turtur)”;*
- i documenti “*Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia*” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e “*Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia*” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018);

- il documento “*Aggiornamento del documento key concepts*” inviato da ISPRA al Ministero dell’Ambiente con prot. 58264 del 3.10.2018, contenente tra l’altro due relazioni a firma Aradis sulla valutazione del periodo di passo pre-nuziale della beccaccia;
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- i dati dei prelievi in Basilicata relativi alla lettura dei tesserini venatori regionali delle stagioni venatorie precedenti, agli atti del competente ufficio regionale;
- il decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 07.04.2022 n. 29 “*Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*”, il cui art. 1 prevede che “*al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa)*”;
- l’Ordinanza n. 2 del 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) recante “*Misure di controllo e di eradicazione della peste suina africana*”;
- l’Ordinanza n. 3 del 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) recante “*Misure di controllo e di eradicazione della peste suina africana*”;
- l’Ordinanza n. 4 del 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) recante “*Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana*”;
- l’Ordinanza n. 5 del 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) recante “*Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana*”;
- D.G.R. 27 ottobre 2023, n. 667, Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana n. 5 del 31.08.2023, “*Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana. Costituzione Gruppi Operativi Territoriali Provinciali*”;
- Determinazione Dirigenziale n. 13BB.2023/D.00428 del 2.11.2023 “*Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5 del 31.08.2023, “Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana”. Assegnazione fondi alla ASP di Potenza per l’attività di distruzione carcasse di cinghiale nelle Zone di Restrizione II e P*”;
- Decreto ministeriale del 13 giugno 2023 avente ad oggetto “*Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato sulla GU serie generale n. 152 del 01/07/2023;
- l’Ordinanza n. 5 del 3 giugno 2023 del Presidente della Regione Basilicata ad oggetto “*Istituzione della Zona Infetta per Peste Suina Africana nel territorio dei Comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno, Tramutola della regione Basilicata a seguito di conferma di casi di PSA accertati in carcasse di cinghiali nei comuni di Sanza e di Montesano sulla Marcellana*”;
- OPGR n. 9/2023 “*Istituzione della Zona di Restrizione I e II per la Peste Suina Africana nel territorio della Provincia di Potenza*”;
- la D.G.R n. 485 del 27.07.2022 – Legge 07.04.2022 n. 29- “*Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina Africa PSA*”. *Approvazione del “PRIU- Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27” e “Costituzione del Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla peste suina africana*”;
- la D.G.R n. 122 del 22.02.2024 – *Approvazione del “Piano di eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle zone di Restrizione I e II della provincia di Potenza e del “Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU) nei confronti della Peste Suina Africana (PSA) nel territorio libero della Regione Basilicata – Anno 2024”*;
- l’Ordinanza n. 2 del 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA);
- la Delibera della Giunta regionale n. 346 del 7 giugno 2019 con la quale è stato formalizzato l’Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Basilicata e la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (SAFE) dell’Università degli Studi della Basilicata,

(Accordo, stipulato in data 9.07.2019, rep. n. 319/2019) di durata triennale, per fornire un supporto tecnico-scientifico all'attività di raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi all'acquisizione di conoscenze sulla distribuzione e biologia riproduttiva delle lepre Europea;

- la Determinazione Dirigenziale n.14AJ.2020/D.00103 21.2.2020 con la quale è stato approvato il “Progetto per il monitoraggio della beccaccia con l'uso del cane da ferma” coordinato dalla Regione Toscana con la supervisione scientifica dell'Università di Firenze, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
- lo “Studio e il Monitoraggio della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) nella Regione Basilicata”, nelle annualità 2018/2021, a cura del Dott. Marco Tuti dell'Università di Firenze e del Dott. Paolo Pennacchini, Presidente FANBPO, la Regione Basilicata, e gli Ambiti Territoriale di Caccia della Regione Basilicata dalla quale si evince, dalla campionatura delle ali, la struttura demografica delle sub popolazioni che hanno transitato e/o svernato in Basilicata e sottoposte a prelievo;
- la relazione del Progetto “Indagine sulla biologia riproduttiva della Lepre europea (*Lepus europaeus*) attraverso analisi di campioni biologici (avambraccio e utero) di esemplari abbattuti nel corso delle stagioni venatorie 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021” redatta dalla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (SAFE) dell'Università degli Studi della Basilicata e dall'Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche (O.R.H.P.F.);
- la D.G.R. n. 202400137 del 28.02.2024 – O.R.H.P.F. – Approvazione scheda progettuale “Monitoraggio della specie Beccaccia *Scolopax rusticola* in Basilicata”- per le stagioni venatorie 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 tra la Regione Basilicata, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC n. 1, ATC n. 2, ATC n. 3, ATC “A” e ATC “B”) e la Federazione delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai del Paleartico Occidentale (FANBPO) e la successiva convenzione sottoscritta in data 4 aprile 2024;

VISTA la Legge Regionale n. 2/95 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, in particolare gli artt. 30 “Calendario venatorio e specie cacciabili” e 33 “Tesserino” ed in particolare il comma 1 bis che recita “A partire dalla stagione venatoria 2022-2023, il tesserino regionale può essere rilasciato anche in formato digitale, secondo modalità definite dall'ufficio regionale competente in materia, con apposito provvedimento”;

RICHIAMATA la D.D. n. 14BH.2024/D.00834 del 02.07.2024 con la quale è stato approvato il documento “Uso e Procedura del Tesserino Regionale Venatorio”, che delinea le modalità di rilascio del Tesserino Venatorio Regionale;

RICHIAMATO l'art. 30 “Calendario venatorio e specie cacciabili” della precitata Legge Regionale n. 2/95 prevede che la Giunta regionale, sentito l'ISPRA, approvi il calendario venatorio regionale all'interno del quale devono essere individuate le specie cacciabili, i periodi e le giornate di caccia, i carnieri, i luoghi ed il modo di caccia, i periodi e le modalità di addestramento dei cani da caccia.

VISTA la proposta di calendario venatorio redatta dall'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali tenendo conto del complessivo quadro normativo, ordinamentale e tecnico innanzi descritto;

DATO ATTO che l'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente, con note ha trasmesso la proposta di Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2024/2025:

- all'Istituto Superiore e Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), per l'acquisizione del parere previsto dal comma 2 dell'art. 18, L. 157/92 così come disposto dall'Art. 11-bis “Modifiche

all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157" della Legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché dall'art. 30, comma 1, della L.R. n. 2/1995 (prot. n. 102527/2024 del 30.04.2024);

- al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (di seguito CTFVN) (prot. n. 102522 del 30.04.2024), per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art.11 bis della legge n.136 del 09.10.2023, le schede sintetiche per ciascuna specie inserita nella proposta di calendario venatorio regionale 2024-2025 in cui sono state indicate dalla Regione le date di prelievo e le indicazioni degli elementi a supporto del periodo di prelievo proposto;

PRESO ATTO dei pareri trasmessi alla proposta di Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2024/2025 dall'ISPRA (acquisito a mezzo pec in data 31.05.2024 - prot. n. 0125994 -), nonché, dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (acquisito a mezzo pec in data 30.04.2024 - prot. n. 102522 -);

CONSIDERATO che nei due suddetti pareri, l'ISPRA e CTFVN, hanno espresso rispettivamente quanto segue:

ISPRA:

- "... *Nell'ambito delle politiche per la conservazione e la gestione degli uccelli e dei mammiferi selvatici messe in atto dalle Amministrazioni regionali e le Province Autonome, i calendari venatori di cui alla citata legge 157/1992, art. 18, rappresentano uno dei provvedimenti più complessi e articolati, in grado di comportare numerose ricadute sulla conservazione sia delle specie oggetto di prelievo sia più in generale sul complesso di specie della fauna omeoterma che risiede o transita in Italia, richiedendo valutazioni di scala nazionale e transnazionale.*

Nell'espressione del proprio parere, ISPRA, oltre a fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ritiene opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche che tengano conto dello specifico contesto regionale, indicando possibili modifiche migliorative, al fine di conseguire una più efficace gestione e tutela delle specie. Ciò anche in considerazione della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna, la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato, soprattutto per quanto riguarda la gestione regionale delle specie migratrici.

Sotto un profilo più propriamente tecnico, va altresì considerato come lo stato di conservazione di una determinata popolazione e il suo rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce possano risultare anche significativamente diversi in funzione dell'ambito geografico e temporale considerato, compreso quello regionale. Ciò può accadere in particolare nel caso degli uccelli migratori, i quali per loro natura, con periodicità stagionale, compiono spostamenti anche dell'ordine di migliaia di chilometri attraversando territori molto diversi sotto il profilo non solo ambientale ma anche del regime di tutela accordato dalle norme locali e dei fattori di minaccia. In questi casi, la valutazione in ordine alla cacciabilità o meno di una determinata specie deve tenere in debito conto una pluralità di fattori non circoscrivibili al solo ambito locale proprio di una data regione, ma devono derivare da una valutazione che tenga in debita considerazione anche i fattori di minaccia che agiscono sullo stato di conservazione a scala di intero areale distributivo. In questo senso appare importante la valutazione tecnica del loro status di conservazione generale.

In una logica volta ad assicurare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, relativamente al parere richiesto, ISPRA formula le proprie osservazioni sulle questioni ritenute meritevoli di maggiore attenzione, fornendo indicazioni e raccomandazioni anche al fine di evitare rischi di infrazioni comunitarie. Si ricorda che l'espressione del parere di ISPRA riveste valore obbligatorio, ma le indicazioni tecniche ivi contenute non sono vincolanti (ad esclusione che per l'eventuale proposta di prolungamento dell'attività venatoria alla prima decade di febbraio).

.... alcuni elementi della proposta di calendario venatorio non appaiono pienamente coerenti o non condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico;

- **Indicazioni di carattere generale:** *Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e del cinghiale. Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a*

limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili) e un prelievo eccessivo;

- **Posticipazione del termine della stagione di caccia** al 9 febbraio per la gazza *Pica pica* e la cornacchia grigia *Corvus cornix*: da un punto di vista tecnico è fortemente sconsigliabile posticipare la chiusura della caccia a questi due corridi al 9 febbraio 2025. Uno spostamento dei tempi in febbraio non determina necessariamente un aumento dei carnieri, dal momento che la durata della stagione venatoria deve comunque rispettare l'arco temporale massimo indicato dal comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992...

- **Quaglia *Coturnix coturnix***: considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa²⁶, la caccia alla quaglia dovrebbe essere subordinata all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo²⁷ e regolamentata nel rispetto del principio di precauzione. Per quanto concerne i tempi del prelievo, l'inizio della stagione venatoria dovrebbe essere posticipato al 2 ottobre per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale; in aggiunta a ciò, va tenuto conto che la caccia esercitata in settembre può interferire con il termine della fase riproduttiva della specie, che in base al KCD si protrae sino alla seconda decade del mese. Inoltre, si dovrebbe fissare al 31 ottobre 2024 il termine del prelievo per preservare l'esigua popolazione svernante in Italia”;

- **Lepre comune *Lepus europaeus***: per questa specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, il prelievo dovrebbe essere pianificato sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carnieri e dovrebbero essere definite forme di caccia sostenibile; a tal fine dovrebbero essere predisposti piani di abbattimento da attuare in singoli istituti di gestione o loro porzioni. Per quanto concerne le azioni di conservazione della lepre italiana *Lepus corsicanus*, si condividono le misure previste nella proposta di calendario venatorio; si invita, tuttavia, codesta Amministrazione a promuovere forme di caccia alla lepre maggiormente sostenibili e a ridurre progressivamente il ricorso ai ripopolamenti di lepre comune. A questo riguardo si rimanda alle indicazioni contenute nel Piano d'azione nazionale redatto da ISPRA”;

- **Tortora selvatica *Streptopelia turtur***: sulla base dei dati di popolazione raccolti in Europa nel corso delle ultime due stagioni riproduttive, non si ravvisa vi siano i presupposti per consentire la caccia alla tortora selvatica nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2009/147/CE; si consiglia pertanto codesta Amministrazione di non inserire questo columbide nella lista delle specie cacciabili nel corso della prossima stagione venatoria. Per un approfondimento sullo stato di conservazione della tortora selvatica si rimanda all'Allegato tecnico.

- **Colombaccio *Columba palumbus***: per tutto il mese di settembre la caccia a questa specie dovrebbe essere consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.... ;

- **Ghiandaia *Garrulus glandarius***: come per il colombaccio, per tutto il mese di settembre e in gennaio la caccia a questa specie dovrebbe essere permessa solo nella forma da appostamento.

- **Fagiano *Phasianus colchicus***: si condividono le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio: il prelievo non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2024 e l'eventuale prolungamento della caccia oltre tale termine andrebbe subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati ..;

- **Starna *Perdix perdix***: dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti, mancano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2024/2025;

- **Merlo *Turdus merula***: un'apertura posticipata al 2 ottobre sarebbe preferibile sia per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale, sia perché in settembre il prelievo nei confronti del merlo risulta principalmente a carico della popolazione nidificante in ambito locale. Un'eventuale anticipazione al 15 settembre dovrebbe comunque essere permessa solo nella forma da appostamento;

- **Allodola *Alauda arvensis***: l'inserimento dell'allodola tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2024/25 è subordinato alla circostanza che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal Piano di gestione nazionale, approvato il 15.02.2018. S'invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tale Piano. A tale riguardo, si rileva come la Regione sino ad ora non abbia trasmesso informazioni in merito all'attuazione delle azioni relative al miglioramento dell'habitat negli agroecosistemi (primo obiettivo del Piano). Pertanto, in attesa di ricevere informazioni su tali interventi, si ritiene che i carnieri giornalieri e stagionali vadano ridotti rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore, invece di 10 e 50 come previsto nella bozza di calendario venatorio regionale;

- **Frullino *Lymnocyptes minimus*, marzaiola *Spatula querquedula*, mestolone *Spatula clypeata*, fischione *Mareca penelope*, gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, porciglione *Rallus aquaticus*, folaga *Fulica atra*, germano reale *Anas platyrhynchos*, canapiglia *Mareca strepera*, codone *Anas acuta* e alzavola *Anas crecca*:** si condivide l'approccio seguito da codesta Amministrazione di prevedere un unico periodo di caccia per gli uccelli acquatici, in quanto costituiscono un gruppo di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che vengono cacciate con modalità analoghe e/o che frequentano gli stessi ambienti; per un approfondimento su questo tema si rimanda all'Allegato tecnico. Parimenti si condividono le date di apertura e di chiusura della stagione venatoria, che tengono conto della biologia delle specie e del quadro normativo nazionale e internazionale. Tuttavia, per migliorare la gestione venatoria degli uccelli acquatici si suggerisce di uniformare al 19 gennaio anche il termine del prelievo per il beccaccino *Gallinago gallinago*; si vedano a riguardo le considerazioni riportate a proposito di questa specie;
- **Moriglione *Aythya ferina*:** l'inserimento del moriglione tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2024/25 può avvenire solo a condizione che siano in corso di attuazione le misure previste dal Piano di gestione nazionale²⁹, approvato il 10.05.2023. Il prelievo della specie in ogni caso non dovrà superare la soglia del 75% della media degli abbattimenti delle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata; pertanto, il carnere massimo non dovrà superare i 75 individui. Inoltre, per quanto concerne le date di inizio e di fine della stagione venatoria si ritiene che anche per questa specie debbano essere previste le stesse indicate per le altre specie di uccelli acquatici (2 ottobre 2024 – 20 gennaio 2025);
- **Beccaccia *Scolopax rusticola*:** la caccia alla beccaccia non dovrebbe essere permessa successivamente al 9 gennaio 2025, poiché l'inizio della migrazione prenuziale indicato nel KCD corrisponde alla II decade di gennaio. Tuttavia, in linea generale si consiglia la chiusura della caccia al 30 dicembre 2024 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 9 gennaio 2025 potrebbe essere autorizzata nel caso in cui sia attuato il "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" predisposto da questo Istituto e venga pianificato il prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale. Codesta Amministrazione ha messo in atto un meccanismo per sospendere il prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli, trasmette regolarmente i dati di carnere e ha avviato un programma di monitoraggio in collaborazione con l'Università di Firenze. Tuttavia, lo scrivente Istituto, non avendo ricevuto i risultati di tale monitoraggio, ritiene che al momento in Basilicata non vi siano i presupposti tecnici per consentire il prolungamento della stagione di caccia alla specie oltre il 30 dicembre 2024. Qualora codesta Amministrazione dovesse provvedere ad inviare la documentazione necessaria, lo scrivente Istituto si rende disponibile a rivedere il proprio parere su questa specie. Un'ulteriore prosecuzione del prelievo venatorio che superasse il 9 gennaio 2025 risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori informazioni sui criteri per la determinazione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'Allegato tecnico;
- **Beccaccino *Gallinago gallinago*:** come già anticipato nel paragrafo relativo all'avifauna acquatica e come codesta Amministrazione aveva previsto per la scorsa stagione venatoria, il prelievo del beccaccino dovrebbe terminare in concomitanza con la chiusura della caccia alle altre specie di uccelli legati alle zone umide. La scelta di posticipare al 30 gennaio il termine del prelievo non solo avrebbe ripercussioni negative per la specie, caratterizzata da uno stato di conservazione sfavorevole a livello europeo, ma sarebbe causa di disturbo per gli altri uccelli acquatici che frequentano gli stessi ambienti. Inoltre, potrebbe causare l'abbattimento accidentale di altri uccelli acquatici non cacciabili in quel periodo dell'anno; in particolare, risulta esposto a questo rischio il frullino;
- **Tordo sassello (*Turdus iliacus*), cesena (*Turdus pilaris*) e tordo bottaccio (*Turdus philomelos*):** come già rilevato nel caso degli uccelli acquatici, si condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Tuttavia, il termine della stagione venatoria previsto da codesta Amministrazione non risulta idoneo a garantire la completa protezione di queste specie durante la migrazione prenuziale. Dal momento che per il tordo bottaccio l'inizio della migrazione prenuziale indicato nel KCD cade nella I decade di gennaio, la stagione venatoria 2024/25 andrebbe chiusa al 30 dicembre. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 9 gennaio 2025. Ciò premesso, in ragione dello stato di conservazione favorevole del tordo bottaccio e della necessità di prevedere

periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie cacciate con modalità analoghe, lo scrivente Istituto ritiene accettabile sul piano tecnico posticipare il termine della stagione venatoria per il tordo bottaccio al 9 gennaio 2025, data entro cui va prevista anche la cessazione del prelievo del tordo sassello e della cesena. Un eventuale prolungamento del prelievo oltre tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1 bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori approfondimenti in merito al rispetto del KCD si rimanda all'Allegato tecnico;

- **Volpe (*Vulpes vulpes*):** la caccia in forma vagante nei confronti di questa specie dovrebbe essere autorizzata a partire dal 2 ottobre 2024 per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale;

- **Cautele da adottare per prevenire la diffusione della peste suina africana:** considerata la crescente diffusione della peste suina africana (PSA) in diverse regioni d'Italia, si consiglia di mantenere alta la soglia di attenzione per accertare la presenza dell'infezione sul territorio regionale. Per un approfondimento sul tema si rimanda all'Allegato tecnico;

- **Caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) in forma collettiva:** si raccomanda di inserire anche la girata tra le forme di caccia consentite. Si precisa, a questo riguardo, che tale forma di prelievo non è assimilabile alla caccia di selezione, per le motivazioni espresse nelle Linee guida pubblicate da ISPRA nel 2013³⁰. Pertanto, la girata, realizzata con l'ausilio di un unico cane limiere, può essere autorizzata esclusivamente nell'arco temporale di cui alla legge 157/1992, art. 18, comma 1, lettera d);

- **Caccia di selezione al cinghiale:** nel caso della caccia di selezione al cinghiale, eventuali periodi di attuazione diversi da quelli indicati nell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992, possono essere previsti, sentito lo scrivente Istituto, nell'ambito di specifici piani di prelievo, strutturati per classi di sesso ed età, definiti annualmente nel "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028" (art. 2, comma 2, della legge 29/2022), attuato attraverso i "Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale (PRIU)";

- **Divieto di utilizzo di munizioni al piombo:** da oltre dieci anni la Regione Basilicata ha vietato l'uso di ogni tipo di proiettile contenente piombo per ogni forma di caccia al cinghiale. Tale scelta, quanto mai opportuna, ha consentito a codesta Amministrazione di maturare un'esperienza unica nel panorama italiano, che meriterebbe di essere adeguatamente valorizzata. Pertanto, lo scrivente Istituto manifesta il proprio interesse ad acquisire informazioni volte a valutare quale sia l'efficacia del bando e quali le difficoltà incontrate dal mondo venatorio nel cambiare il tipo di munizioni;

- **Periodi di addestramento e allenamento dei cani:** l'inizio dell'attività di addestramento cani prevista al 2 agosto 2024 appare prematura in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare si invita codesta Amministrazione a vietare la suddetta attività nel tardo pomeriggio);

- **Mobilità venatoria e registrazione dei prelievi effettuati fuori regione:** Si raccomanda di mantenere bassa la quota di cacciatori residenti in altre regioni ammessi ad esercitare l'attività venatoria in Basilicata e di limitare la mobilità venatoria all'interno della regione. Il legame al territorio, infatti, è un presupposto essenziale per favorire il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico e deve essere perseguito non solo nel caso di chi esercita la caccia alla fauna stanziale, ma anche di chi si dedica al prelievo degli uccelli migratori. Si segnala, inoltre, l'esigenza che i capi abbattuti fuori regione vengano riportati sul tesserino venatorio con una modalità che permetta di risalire all'ambito territoriale di gestione in cui sono stati prelevati. Tale esigenza è funzionale al rispetto degli obblighi di rendicontazione derivanti dalla direttiva 2009/147/CE e dal decreto del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Politiche Agricole del 06/11/2012;

- **Divieto di trasporto e uso delle munizioni contenenti piombo all'interno delle zone umide:** anche tenuto conto della procedura d'infrazione comunitaria INFR(2023)2187, si ritiene opportuno che nel testo del calendario venatorio venga inserito un riferimento al Regolamento (UE) 2021/57 che ha introdotto non solo il divieto di utilizzo, ma anche di trasporto, di tutte le munizioni spezzate contenenti piombo in tutte le zone umide e in un raggio di 100 metri dalle loro rive; ciò anche al fine di evitare che i cacciatori siano esposti inconsapevolmente al rischio di subire sanzioni;

- **Limitazioni della caccia in prossimità delle pareti rocciose:** considerando che la seconda metà di gennaio coincide con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di uccelli da preda, si consiglia di proibire lo svolgimento dell'attività venatoria ad una distanza inferiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli a partire dal 22 gennaio 2025;

CTFVN esprime “parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Basilicata per le seguenti specie: allodola, merlo, beccaccino, canapiglia, codone, fagiano, frullino, gallinella d'acqua, folaga, fischione, marzaiola, mestolone, moriglione, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, porciglione, starna, lepre e volpe. Risultano altresì in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA le scelte relative al prelievo in selezione del cinghiale nonché il periodo di prelievo dello stesso in forma collettiva (braccata e girata).

Inoltre, esprime, “Parere favorevole formulando le seguenti raccomandazioni:

- presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie:

Alzavola (Anas crecca) (19 gennaio invece 10 gennaio)

Quaglia (Coturnix coturnix) (15 settembre invece del 21 settembre)

in applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo della decade di sovrapposizione.

- presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie:

Beccaccia (Scolopax rusticola) (30 gennaio invece 10 gennaio)

Tordo bottaccio (Turdus philomelos) (30 gennaio invece del 31 dicembre)

Tordo sassello (Turdus iliacus) (30 gennaio invece del 10 gennaio)

Cesena (Turdus pilaris) (30 gennaio invece 10 gennaio)

Germano reale (Anas platyrhynchos) (19 gennaio invece 31 dicembre)

Colombaccio (Columba palumbus) (15 settembre invece del 10 novembre)

in applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato KC nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen science.

Tortora (Streptopelia turtur). In ragione del considerato di cui al punto 13 delle premesse, in merito all'attività di prelievo della specie tortora si esprime parere favorevole raccomandando alla Regione di prevedere efficaci meccanismi volti a fronteggiare il degrado della conservazione delle specie”;

VISTE le note del MASE ed in particolare:

- con nota del 26 aprile 2024, convocava le Regioni, per il giorno mercoledì 8 maggio 2024, al tavolo tecnico sul Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica; in detta nota, inoltre, il MASE, informando le Regioni sugli esiti del quinto incontro europeo della “Task Force on the Recovery of Bird Species” avvenuto il giorno venerdì 19 aprile 2024 durante il quale è stato fornito l'annuale aggiornamento sullo stato di conservazione della Tortora selvatica e sull'attuazione delle misure di gestione previste, così come derivato dai dati raccolti dagli Stati Membri, riportava la seguente raccomandazione della Commissione europea: ... Per quanto riguarda la flyway centro-orientale, la raccomandazione tecnica è di attuare una moratoria venatoria temporanea nella stagione venatoria 2024/2025. Infatti, in questa flyway la specie risulta ulteriormente in declino e quindi, qualora venisse aperta la caccia, si incorrerebbe nel rischio di violare l'articolo 7 della Direttiva Uccelli;

- con una seconda nota del 14 maggio 2024, a seguito della riunione del 8 maggio 2024 del tavolo tecnico sul Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, il MASE comunicava alle Regioni quanto segue: “... In esito a quanto sopra rappresentato e discusso nel corso della riunione del 8 maggio 2024 del tavolo tecnico sul Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, e in linea con quanto previsto dall'azione 2.2 del richiamato Piano di Gestione, si invitano tutte le Regioni a escludere la Tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. Tale richiesta è giustificata dal Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, in linea con quanto

previsto dalla Direttiva Uccelli. Allo scopo di migliorare lo stato di conservazione della specie, quale prerequisito per una caccia sostenibile, è anche ribadita l'importanza di un rafforzato impegno per l'adozione di azioni di ripristino degli habitat, di monitoraggio della specie, di vigilanza venatoria;

*- con ulteriore terza nota del 17 maggio 2024 avente ad oggetto “Attuazione del Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica” il MASE comunicava alle Regioni quanto segue: “... Nella riunione del 19 aprile 2024, la Commissione Europea ha espresso molte preoccupazioni sulla caccia alla Tortora selvatica nella flyway centro-orientale, ipotizzando che essa possa non essere conforme all’art. 7 della Direttiva Uccelli. Su tale assunto gli Stati Membri, quindi, dovrebbero attuare la raccomandazione comunitaria di sospensione della caccia; in alternativa resta necessario raggiungere in altri modi un soddisfacente miglioramento demografico della specie. Tuttavia, a tal proposito, la Commissione ha formulato disaccordo con la proposta di mera riduzione del prelievo, in quanto tale pratica, attuata negli anni scorsi, non ha arrestato il declino della specie, che risulta essere ancora in corso. Tutto quanto ciò premesso, con nota del 14-05-2024 prot. num. 0088287, la scrivente Direzione Generale formulava invito alle Regioni ad escludere la tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. **Ad integrazione della detta nota, si specifica che tale invito rappresenta una soluzione al degrado di conservazione della specie. Se le Regioni ritenessero che pari risultato possa essere ugualmente raggiunto attraverso altre opere di ripristino degli habitat, esse agirebbero, comunque, nell’esercizio delle loro prerogative e dei poteri conferiti ai sensi dell’articolo 18 della legge 157/92 disciplinante l’attività venatoria. Tale specificazione si rende necessaria in quanto la scrivente Direzione Generale non può sostituirsi alle più ampie facoltà di competenza regionale, compresa quella di disporre meccanismi misti che, a mo’ di esempio, da una parte riducano ulteriormente il prelievo e dall’altra garantiscano misure atte al ripopolamento. In conclusione, nel rispetto della Direttiva Uccelli, della Strategia Nazionale per la Biodiversità, ed in ottemperanza a quanto affermato in sede NADEG nelle sedute del 19 aprile e 14 maggio uu.ss., si ribadisce l’importanza di fronteggiare il degrado della conservazione della specie e pertanto si confida che le Regioni sappiano adeguatamente adoperarsi per il raggiungimento dei migliori risultati possibili?”.***

PRESO ATTO delle modifiche dell’art. 18 della L. 157/92 introdotte con Legge 9 ottobre 2023, n. 136 che dispongono che, una volta acquisiti i pareri entro 30 giorni dell’ISPRA e del CTFVN, le Regioni dai medesimi “*possono discostarsi fornendo adeguata motivazione*”, per la definizione del presente atto si precisa quanto segue:

- laddove non ci siano corrispondenze con quanto indicato dall’ISPRA con proprio parere, sono state espresse motivazioni tecniche, scientifiche e giuridiche di supporto alla sua stesura;
- che nella stesura del Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025 vengono contemporaneamente valutati il parere espresso dall’ISPRA, il parere espresso dal CTFVN, le leggi di settore, le Direttive europee, la giurisprudenza, i documenti tecnici e scientifici in materia indicati nella “Normativa di riferimento” e ad altre valutazioni che sostanziano con adeguata motivazione le scelte ivi contenute;

RILEVATO che il sopra citato parere dell’ISPRA e relativi allegati, non sembrano tener conto di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e faunistica della Basilicata;

RILEVATO altresì, che nel proprio parere il CTFVN ha testualmente riportato “... *che le disposizioni contenute nella proposta di calendario della Regione Basilicata non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione Europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell’attività venatoria, al termine della sua istruttoria e così come deliberato nel corso della seduta tenutasi in data 21 maggio 2024 nella quale erano presenti 14 su 16 componenti del Comitato..”*

PRESO ATTO che l'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente ha proceduto:

- 1) alla stesura definitiva del Calendario Venatorio recependo alcune osservazioni di cui al richiamati pareri resi da ISPRA e dal CTFVN superando, per i motivi che di seguito si declineranno, con il supporto di motivazioni idonee (tecniche, scientifiche e giuridiche), nonché i dati contestualizzati al territorio regionale e depositati agli atti dell'Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche, attestato al competente Ufficio regionale, le osservazioni sull'apertura della caccia per la specie Quaglia, Lepre europea, Tortora si consiglia di escluderla dalla lista delle specie cacciabili e sulla chiusura della caccia alla Beccaccia, al Beccaccino, al Tordo Bottaccio, al Tordo Sassello, alla Cesena, uso e addestramento cani e sulla mobilità del cacciatore;

a) per la Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Il prelievo è confermato dal 15 settembre 2024 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 2/1995) prevede quale arco temporale di prelievo il periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- la data di apertura della caccia alla terza domenica di settembre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*" considerando per questa specie la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
- data di termine del prelievo al 31 ottobre 2024 è antecedente alla data di inizio della migrazione prenuziale prevista dalla Direttiva 2009/147/CE con particolare riferimento al documento *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States Species accounts (versione 2021)*;
- l'ISPRA nel documento: "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "*il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico*";
- la popolazione italiana nidificante di quaglia è giudicata in aumento, sia nel breve, sia nel lungo termine
https://natureart12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Coturnix+coturnix&reported_name=
- i risultati di monitoraggio sulla specie condotti dall'Osservatorio Regionale (O.R.H.P.F), evidenziano un aumento significativo della consistenza di *Coturnix coturnix* nel periodo 2018/2023 sul territorio regionale. I dati relativi agli indici puntuali di abbondanza (IPA) acquisiti negli anni rilevano un incremento significativo della presenza di coppie nidificanti nel territorio regionale in tutti i mesi considerati; la distribuzione di IPA nelle fasce altimetriche del territorio lucano (Grafico 1) mostra come la specie si spinga fino a quote al di sopra dei 900 m di altitudine, come riportato anche da Spagnesi e Serra, 2004. I bassi valori di IPA riscontrati nella fascia altitudinale inferiore possono essere messi in relazione con l'andamento climatico del periodo che ha visto il succedersi di stagioni con periodi estremamente piovosi alternati a periodi estremamente secchi ed estati particolarmente lunghe e calde (Alsia, 2024; Calabrese, 2021; Nadal et al., 2018) con possibili ripercussioni sulle condizioni ambientali e sulla produttività del soprassuolo naturale e coltivato


(Puigcerver et al., 1999; Sardà-Palomera et al., 2012) e, in ultima analisi, sul flusso migratorio, con l'innalzamento dell'optimum dell'orizzonte altitudinale; va tuttavia evidenziato che nel corso degli anni anche lo sforzo di monitoraggio (numero di rilevatori formati coinvolti) è progressivamente aumentato;

- il numero di soggetti riproduttori stimato in Europa è di 5.000.000 – 9.030.000 (dati BirdLife International (2021) European Red List of Birds);


- il numero di maschi stimato in Italia negli anni 2013-2018 è compreso tra 15.000-30.000 (dati EIONET – Central Data Repository);

- il prelievo medio in Regione Basilicata nel periodo 2017/2023 (Graf. 2) evidenzia un prelievo pari allo 0,01% del minimo dei soggetti riproduttori europei;

Graf. 1 – Distribuzione di IPA correlata alle fasce altitudinali



Graf. 2 - Trend dei prelievi della Quaglia in Basilicata dal 2017 al 2023



b) per la Lepre europea (*Lepus europaeus*)


Il prelievo è confermato dal 15 settembre 2024 al 30 dicembre 2024, in quanto:

- la relazione “Indagine sulla biologia riproduttiva della Lepre europea (*Lepus europaeus*) attraverso analisi di campioni biologici (avambraccio e utero) di esemplari abbattuti nel corso delle stagioni venatorie 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021,” redatta dalla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (SAFE) dell’Università degli Studi della Basilicata e dall’ Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche (O.R.H.P.F.) relativa al

progetto condotto in Basilicata, di cui alle DD.GG.RR. nn. 701/2018, 467/2019, 302/2020 e 455/2020, fornisce informazioni scientifiche specifiche per il territorio regionale, riporta che lo studio condotto in Basilicata ritiene trascurabile l'incidenza delle nascite della specie per il mese di settembre, con particolare riferimento alla seconda metà del mese, e nulla per il mese di dicembre;


- il parere rilasciato da ISPRA non menziona studi condotti territoriali o in aree meridionali d'Italia in cui si dimostra l'effettiva esigenza di attuare uno scostamento dagli archi temporali fissati dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 e di attendere i primi di ottobre per l'apertura della caccia alla specie al fine di consentire un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva;
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 2/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- sono state attivate misure di conservazione per la Lepre italica prevedendo il divieto di qualsiasi forma di immissione di lepre europea a distanza inferiore ai 5 km dai siti di accertata presenza della Lepre italica con esclusione della caccia a distanze inferiori ai 500 m dalle zone in cui è accertata la presenza della Lepre italica;
- la Lepre europea è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "*Least Concern*" della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dagli AA.TT.CC.;
- vengono posti in essere da parte degli AA.TT.CC. progetti di vigilanza venatoria e interventi di miglioramenti ambientali a fini faunistici, seppur in modo limitato, allo scopo di migliorare e/o ripristinare condizioni favorevoli alla specie;
- dati riferiti alla strategia riproduttiva della Lepre europea comprendenti anche il territorio della Basilicata (A.M. De Marinis, V. Trocchi; S. Mangiafico, C. Fassò e E. Mallia – in De Filippo et al., 2007, IGF publ.), dimostrano che la specie mantiene la diapausa riproduttiva nel periodo autunnale, con concentrazione delle nascite nel periodo primaverile, periodo più favorevole per la specie non riportando nascite nel periodo autunnale (Graf. 3);

Graf. 3 - Fenologia riproduttiva di L. europaeus in cattività (A.M. De Marinis, V. Trocchi; S. Mangiafico, C. Fassò e E. Mallia - 2007, IGF publ)



- l'analisi del trend dei prelievi in Regione Basilicata nel periodo, stagione venatoria 2017/2018 al 2023/2024, (Graf. 4) evidenzia un prelievo inferiore al 6% della selvaggina immessa (Graf. 4);

Graf. 4 - Trend dei prelievi della Lepre in Basilicata dal 2017 al 2024



c) per la Tortora (*Streptopelia turtur*)

Si conferma il prelievo nelle sole giornate di preapertura 1, 4 e 8 settembre 2024, ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, mediante l'appostamento temporaneo e limitatamente agli ambienti con presenza di stoppie, negli incolti lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati e all'esterno di aree boscate, in quanto:

- in accordo con quanto previsto dall'azione 2.2 e 2.3 del Piano di gestione, un massimo di tre giornate di preapertura alla specie, il carniere massimo per cacciatore giornaliero (5 capi) e per stagione (15 capi), nonché interventi di miglioramenti ambientali a fini faunistici, allo scopo di migliorare e/o ripristinare condizioni favorevoli alla specie. Il piano di prelievo è stato ulteriormente ridotto dalla Regione fissando in 350 capi (inferiore al 50% degli 899 capi previsti – 50% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel quinquennio 2014/2018 rinvenienti dalla banca dati regionale -) con l'introduzione di un sistema di monitoraggio del prelievo mediante App che verificherà in tempo reale, in ogni giornata di caccia, i prelievi realizzati e li sospenderà al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 350 esemplari, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App (iscrizione obbligatoria) attraverso specifica notifica;

- la Regione per il periodo 2021/2024 ha attivato delle misure di miglioramento degli habitat con l'attivazione delle seguenti azioni:


- a) Realizzazione di colture a perdere con colture autunnali (annuali) e colture primaverili;
- b) Realizzazione di siepi campestri sul margine del bosco o lungo il confine di un campo;
- c) Creazione di strisce di set-aside poste sul margine dei campi coltivati o lungo le siepi campestri, strisce larghe sei metri, di set-aside. L'azione prevede il ritiro dalla produzione attiva per un periodo di almeno 3 anni, semina di colture di copertura, divieto di sfalcio, trinciatura o sovescio delle essenze seminate nel periodo più delicato per la fauna selvatica, cioè dal 1 maggio al 15 luglio;
- d) Rinuncia alla bruciatura delle stoppie;
- e) Realizzazione di impianto di piccoli nuclei boscati;

- la Regione Basilicata sta predisponendo ulteriori progetti di miglioramenti ambientali finalizzati a migliorare e ripristinare gli habitat favorevoli alla specie;

- nel periodo 2018- 2022 l'ORHPF in collaborazione con l'Università di Firenze Dip. DAGRI ha realizzato il monitoraggio della popolazione nidificante di tortora nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio mediante punti di ascolto. I dati ottenuti con il monitoraggio evidenziano una tendenza positiva delle coppie riproduttive con incrementi annui significativi in tutti i punti individuati nel territorio regionale sulla base della vocazione degli

habitat per la specie (grafico 5). La specie giunge in Basilicata già dalla seconda decade di aprile, registrando in questo periodo concentrazioni più consistenti soprattutto nelle aree collinari poste tra i 200 e i 500 m. s.l.m. comprese negli ampi alvei dell'area del Bradano, del Basento, dell'Agri e del Sinni, ed in misura minore nelle aree montane più interne della regione. Successivamente, nella seconda metà di maggio, la specie colonizza anche le aree più interne dei rilievi montuosi dei versanti settentrionali e meridionali della Regione posti a quote superiori comprese tra i 600 e gli 800 m. s.l.m., mostrando in tutte le aree una relazione positiva con gli ambienti collinari- montani in cui sono presenti coltivazioni tradizionali rappresentate soprattutto da colture di tipo foraggero e cerealicole. Come già riportato, nella presente analisi non è stato possibile prendere in considerazione i dati di monitoraggio acquisiti nel mese di agosto. In tale mese, corrispondente all'ultima parte del periodo riproduttivo, le vocalizzazioni sono molto ridotte ed inoltre alcuni territori di nidificazione, soprattutto quelli collinari e montani più interni, vengono abbandonati mentre in altre località poste a quote altimetriche inferiori e nelle zone costiere si concentrano quasi improvvisamente molti individui in transito migratorio;

Graf. 5 - Relazione tra IPA annuale degli individui contattati e mesi di ascolto



- dall'analisi dei dati di presenza della tortora selvatica, in relazione alle differenti tipologie di uso del suolo, è stato possibile rilevare come la massima presenza della specie appaia legata ad ambienti naturali boschivi intervallati ad aree agricole eterogenee in cui vengono praticate colture tradizionali, con presenza di filari alberati, siepi e corsi d'acqua (grafico 6);

Graf. 6 - Media delle ripartizioni percentuali delle classi di uso del suolo nei punti campione




d) per la Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Si conferma il prelievo al 30 gennaio 2025, in applicazione ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE (sovrapposizione di due decadi all'inizio della migrazione prenuziale, così come definito dal documento “*Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States – Species accounts* (versione 2021)), in funzione del parere del CTFVN la Regione adempie alla richiesta con l'utilizzo a supporto delle seguenti motivazioni:

- della normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 2/1995) prevede quale arco temporale di prelievo il periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- della legge n. 157/92 e i periodi di caccia stabiliti dall'articolo 18 non sono stati modificati a seguito dell'approvazione della legge Comunitaria del 2010, che ha recepito tutti i contenuti della direttiva 147/2009/CE; detti periodi sono di conseguenza da ritenersi compatibili con la direttiva stessa anche in relazione alle date d'inizio della migrazione prenuziale;
- dell'adozione del “*Protocollo di emergenza gelo*” che la Regione Basilicata, da anni prevede con la sospensione della caccia alla beccaccia in caso si verificano condizioni rigide del clima, come riconosciuto da ISPRA; per l'evenienza delle “ondate di freddo” la Regione ha esplicitamente previsto all'art. 12 comma 3 del Calendario Venatorio, l'immediata sospensione del prelievo al verificarsi delle condizioni climatiche avverse. Per quanto riguarda la neve, la caccia è vietata per legge nazionale e regionale sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- dei documenti interpretativi della direttiva 147/2009/CE denominata “Uccelli”, cioè il documento “*ORNIS Key Concepts*” e la “*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici*”, rappresentano strumenti riconosciuti dalla Commissione per l'interpretazione della direttiva in tutti i suoi aspetti;
- della classificazione “*Minima preoccupazione*” riservata alle specie comuni e non a rischio (specie *Scolopax rusticola*) classificata Least Concern nella European Red List of Birds 2021, in Europa (stati UE + extra UE);
- dello studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International “*Migration and movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking*” (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;
- della pubblicazione scientifica del 2019 *Alessandro Tedeschi, Michele Sorrenti, Michele Bottazzo, Mario Spagnesi, Ibon Telletxea, Ruben Ibàñez, Nicola Tormen, Federico De Pascalis, Laura Guidolin, Diego Rubolini, 2019. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, Current Zoology, 2020, 38, <https://doi.org/10.1093/cz/38/3/38>*, che ha riassunto i dati della telemetria satellitare in Italia ha confermato che le partenze per la migrazione pre-nuziale della beccaccia si verificano non prima della fine del mese di febbraio;
- della continuazione della stessa ricerca negli anni 2020 e 2021, coordinata dall'Università di Milano, riguardante 21 individui marcati in dicembre con trasmettitore satellitare o GPS/GSM in varie aree d'Italia, incluse le regioni meridionali, ha dimostrato che tutte le partenze per la migrazione prenuziale sono avvenute a partire dalla prima decade di marzo, cioè 50 giorni dopo il KC vigente (Università di Milano Relazione attività 2019-20 e 2020-21);
- della pubblicazione scientifica *Diversity 2023 “Monitoring Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species”* di Marco Tuti, Tiago M. Rodrigues, Paolo Bongi, Kilian J. Murphy, Paolo Pennacchini, Vito Mazzarone e Clara Sargentini; lo studio effettuato anche nella Regione Basilicata conferma, ancora una volta, che l'inizio della migrazione prenuziale in Italia avviene nell'ultima decade di febbraio;


- del KC vigente, recentemente modificato, afferma testualmente che negli Stati UE mediterranei la migrazione prenuziale della beccaccia comincia in febbraio https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/KCD_species%20accounts_2021_11_14.pdf;
- della collaborazione con l'Associazione Beccacciai d'Italia e con la F.A.N.B.P.O. (Federazione internazionale dei operatori di beccaccia del paleoartico occidentale) che la Regione Basilicata, sulla base di specifici protocolli, ha organizzato a partire dal 2017 in programmi di studi e monitoraggio sulla fenologia di migrazione della specie, autorizzando il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di migrazione e svernamento mediante il cane da ferma, ad operatori aventi ricevuto la formazione indicata dal predetto Istituto con cani appositamente abilitati;
- dello studio *“Monitoraggio della Beccaccia (Scolopax rusticola) con l'uso del cane da ferma in Basilicata”* nel sessennio 2018-2024 a cura di Marco Tuti, tecnico faunistico Commissione Scientifica FANBPO e FIBEC, evidenzia che il periodo in cui l'area studiata è soggetta al passo (migrazione post-nuziale) della Beccaccia va dalla prima decade di novembre alla seconda di dicembre. In seguito ulteriori contingenti possono raggiungere e/o transitare dalla Basilicata, soprattutto in caso di forti ondate di gelo che investono le aree balcaniche e slave, ma anche il nord Italia. Il periodo di svernamento progredisce per il tutto il mese di gennaio fino a febbraio, in cui sono possibili i primi movimenti di “risalita” dalla seconda decade. Il culmine della migrazione pre-nuziale viene tuttavia raggiunto a fine febbraio o nel mese di marzo. L'ICA medio nel periodo venatorio, pari a 1,16, è leggermente superiore alla media italiana. L'IMC medio del 28,5% è risultato in linea con quello italiano, confermando un prelievo ogni circa tre contatti, con uno SdC di circa 6 ore e 20 min. Ciò sta a significare che viene prelevata mediamente una Beccaccia ogni 6 ore e 20 min, testimoniando la difficoltà di questo tipo di caccia (Graf. 7);
- sono stati considerati gli esiti delle campagne di monitoraggio condotte raccolti e comunicati dalla F.A.N.B.P.O., che permettono di evidenziare il numero di incontri in Basilicata, per comune, per durata del monitoraggio e per decade;

Graf. 7 - Andamento per decade di uscite, ore, incontri e prelievi relativi alla stagione venatoria in Basilicata, cumulati nel quinquennio 2018-19 / 2022-23. Si fa presente che i dati presenti nella terza decade di gennaio sono riferiti alle sole ultime quattro stagioni 2021,22,23 e 24, le uniche nelle quali la caccia è rimasta aperta fino al 31 gennaio (e non al 20 gennaio). La curva rossa rappresenta, invece, l'andamento medio dell'ICA per decade.



- sono in corso studi di monitoraggio sulla beccaccia, da parte dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, coordinati dalla Regione Toscana con la supervisione scientifica dell'Università di Firenze, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
- in Basilicata l'analisi dei dati di abbattimenti disponibili sulla specie, suddivisi per decenni, ha consentito di evidenziare a partire dalla prima decade di gennaio una leggera diminuzione degli abbattimenti di beccacce, denotando pertanto che la migrazione prenuziale non ha ancora avuto inizio;
- i dati derivanti dalla lettura dei tesserini venatori regionali nelle ultime annate confermano che i movimenti migratori pre-nuziali non si verificano a partire dal 31 dicembre o nel mese di gennaio. I valori relativi al numero di beccacce abbattute per giornata di caccia e l'analisi dei carnieri per decenni nelle stagioni venatorie 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/18, 2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 indicano che la Basilicata vede il primo significativo arrivo delle beccacce (passo autunnale) alla terza decade di ottobre, con progressivo aumento degli arrivi e delle presenze fino alla prima decade di dicembre; successivamente si assiste a un progressivo esaurimento della migrazione autunnale ed inizio dello svernamento, dalla seconda e terza decade di dicembre; l'ulteriore calo delle presenze dalla prima alla seconda decade di gennaio non dovrebbe sussistere se nella prima decade inizia la migrazione. Infatti, esso è logicamente dovuto agli spostamenti verso sud di beccacce svernanti in Basilicata in concomitanza del periodo statisticamente più freddo dell'anno; l'ulteriore calo delle presenze nell'ultima decade di gennaio, conferma che il transito del ripasso (migrazione pre-nuziale) non è ancora iniziato;
- i dati di censimento invernale sulla Beccaccia condotti con cane da ferma negli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 all'interno delle aree protette, confermano la presenza in Basilicata di vaste aree naturali caratterizzate da ambienti montuosi boschivi vocati alla specie in cui non può essere praticata la caccia ed in grado di assicurare la disponibilità di vaste aree in cui grossi contingenti di svernanti trovano rifugio per tutto il periodo invernale;
- in Basilicata la presenza di vaste aree naturali protette in cui insiste il divieto di caccia, coincidenti con territori prettamente vocati alla sosta ed al rifugio della specie, contribuisce a garantire una salvaguardia della beccaccia sia in periodo di migrazione, sia in periodo di svernamento, poiché su questi areali non può mai essere prelevata, né essere oggetto di disturbo venatorio e questo è coerente con lo stato soddisfacente delle specie in tutta Europa;
- il numero di soggetti riproduttori stimato in Europa è di 9.790.000 – 13.500.000 (dati BirdLife International (2021) European Red List of Birds);
- il numero di maschi stimato in Italia negli anni 2013-2018 è compreso tra 50-150 (dati EIONET – Central Data Repository);
- il prelievo medio in Regione Basilicata nel periodo 2017/2023 (Graf. 8) evidenzia un prelievo pari all'incirca dello 0,03% del minimo dei soggetti riproduttori europei; gli abbattimenti venatori sono relativi alle sole aree cacciabili e che quindi non tengono conto degli oltre 219 mila ettari a divieto di caccia;

Graf. 8 - Trend dei prelievi della Beccaccia in Basilicata dal 2017 al 2023




d) per il Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

Si conferma il prelievo al 30 gennaio 2025 con l'utilizzo a supporto delle seguenti motivazioni:

- della normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 2/1995) prevede quale arco temporale di prelievo il periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- della legge n. 157/92 e i periodi di caccia stabiliti dall'articolo 18 non sono stati modificati a seguito dell'approvazione della legge Comunitaria del 2010, che ha recepito tutti i contenuti della direttiva 147/2009/CE; detti periodi sono di conseguenza da ritenersi compatibili con la direttiva stessa anche in relazione alle date d'inizio della migrazione prenuziale;
- la data di termine della caccia al 30 gennaio è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale per la specie così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)";
- la specie è classificata "Vulnerable" (vulnerabile) in Europa dall'International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species, 2021;
- La specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) in Unione Europea, e "Vulnerable" (vulnerabile) in Europa, dalla European Red List of Birds, 2021;
- secondo il documento "*Key Concepts*" l'inizio della migrazione prenuziale è fissata alla 1 decade di febbraio;
- secondo il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3) e "*un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts"*";
- il numero di soggetti riproduttori stimato in Europa è di 5.270.000 – 7.260.000 (dati BirdLife International (2021) European Red List of Birds); (2021);
- il numero di maschi stimato in Italia negli anni 2013-2018 è compreso tra 15.000-30.000 (dati EIONET – Central Data Repository);
- il prelievo medio in Regione Basilicata nel periodo 2017/2023 (Graf. 9) evidenzia un prelievo pari all'incirca del 0,01% del numero di soggetti riproduttori stimato in Europa;

Graf. 9 - Trend dei prelievi della Beccaccia in Basilicata dal 2017 al 2023




e) **Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)**

Si riportano di seguito le motivazioni (legali, scientifiche e tecnico-biologiche) che consentono di confermare il prelievo delle specie al 30 gennaio 2025:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 2/1995) prevede quale arco temporale di prelievo il periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani, dell’International Union for Conservation of Nature, 2022;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) in Unione Europea, e “Least concern”(minima preoccupazione) in Europa, dalla European Red List of Birds, 2021;
- secondo il documento “*Key Concepts*” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata alla 2 decade di agosto, e l’inizio della migrazione prenuziale alla 1 decade di gennaio;
- nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10, che le regioni degli Stati Membri possano discostarsi nel fissare le date di chiusura della caccia dai dati nazionali d’inizio della migrazione prenuziale presenti nel documento ORNIS Key Concepts;
- gli studi effettuati sulle regioni limitrofe ed in particolare la pubblicazione della ricerca sulla migrazione prenuziale dei Turdidi in Calabria, pubblicata sulla rivista di ornitologia scientifica “RING”, dimostra in modo evidente che la migrazione prenuziale della specie avviene in Calabria a partire dalla fine della prima decade di febbraio (Muscianese *et. al.*, 2018), in armonia con quanto stabilito dalla ricerca sotto riportata e con i risultati di analoghi studi compiuti in Puglia, Campania, Lazio e Umbria. La pubblicazione “*Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on prenuptial migration in southern Italy*”, degli Autori Scebba & Oliveri del Castillo, 2017, che ha stabilito come la migrazione prenuziale della specie abbia inizio in Campania nel mese di febbraio. Tale affermazione trova anche conforto nella cartografia dell’Atlante Europeo delle Migrazioni dove si può notare che in Basilicata e nel resto del centro sud la migrazione parte dalla seconda-terza decade di gennaio, seppur una simile distribuzione anche in funzione dei

- pochi dati a supporto peraltro geograficamente mal distribuiti, dell'Atlante, resta una indicazione parziale ed approssimata;
- i dati recentissimi dell'Università di Milano, presentati al XXI Congresso Nazionale di Ornitologia tenutosi a Varese dal 5 al 9 settembre 2023, ottenuti con la tecnologia satellitare sul tordo bottaccio in Sardegna, Marche e Puglia, hanno dimostrato l'inizio della migrazione prenuziale in marzo e non in gennaio (*McKinlay et al., 2023, Tarricone et al. 2023*);
 - gli studi condotti da dicembre 2023 all'estate 2024 in Sardegna e nelle Marche che confermano l'assenza di migrazione prenuziale in gennaio e l'inizio dei primi spostamenti migratori all'inizio di marzo (*McKinlay & Rubolini, 2024*);
 - un altro lavoro recentissimo, che ha analizzato gli inanellamenti e le ricatture di tordi bottacci inanellati o ricatturati in Africa settentrionale, ha dimostrato l'assenza di movimenti migratori in gennaio (*Scebba et al., 2023*). Questo dato è fondamentale perché riconferma che anche i tordi svernanti in Africa non iniziano la migrazione in gennaio, ma dalla seconda metà di febbraio in poi;
 - un altro studio compiuto in Liguria con la tecnologia della bioacustica, ha dimostrato l'assenza di movimenti migratori in gennaio, vista la mancanza di segnali di presenza nelle fasce orarie notturne (*Sartirana et al., 2022, Sartirana et al., 2023, Sartirana et al., 2024*);
 - la pubblicazione scientifica che rappresenta un dato regionale importante è il Wogelwarte (*Andreotti et al., 1999*), che espone l'andamento delle ricatture in Italia meridionale inclusa la Sicilia (regione situata più a sud della Basilicata) di soggetti inanellati all'estero. La pubblicazione dimostra che l'incremento costante delle presenze si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, indicando quindi il reale inizio della migrazione prenuziale in questa decade. Si rileva, infatti come nelle successive pubblicazioni "Andreotti, Serra, Spina, 2004" e "I Tordi in Italia (2010)" non è contenuto nessun aggiornamento della specifica tabella di ricattura delle regioni del Sud Italia;
 - ben 6 lavori recenti compiuti con il metodo dell'inanellamento scientifico standardizzato, di cui 3 in Italia meridionale (Puglia, Calabria, Campania) e 3 in Italia centrale (Lazio e Umbria), hanno dimostrato che la migrazione del tordo bottaccio non avviene mai prima del mese di febbraio (*Scebba et al., 2014 The Ring, Scebba et al., 2015 Uccelli d'Italia, Scebba & Oliveri del Castillo 2017 Ornis Hungarica, Muscianese et al., 2018, The Ring40 (2018) 10.1515/ring-2018-0002, Tramontana & Giannerini, 2017 CIO 2017 Torino, Biondi & De Vita, 2015 UDI*);
 - i dati del sito internazionale Eurobirdportal.org che riporta, proprio nel quadrante europeo in cui è inserita la Basilicata, una diminuzione evidente delle presenze in inverno solo a partire dal mese di marzo, in analogia con quanto presente nel quadrante dell'Africa settentrionale;
 - il numero di soggetti riproduttori stimato in Europa è di 47.300.000 – 77.900.000 (dati BirdLife International (2021) European Red List of Birds);
 - il numero di coppie riproduttive stimato in Italia negli anni 2013-2018 è compreso tra 100.000 – 300.000 (dati EIONET – Central Data Repository);
 - il prelievo medio in Regione Basilicata nel periodo 2017/2023 (Graf. 10) evidenzia un prelievo inferiore allo 0,02% del minimo dei soggetti riproduttori europei;

Graf. 10 - Trend dei prelievi del Tordo Bottaccio in Basilicata dal 2017 al 2023




f) per il Tordo sassello (*Turdus iliacus*).

Si riportano di seguito le motivazioni (legali, scientifiche e tecnico-biologiche) che consentono di confermare il prelievo delle specie al 30 gennaio 2025:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 2/1995) prevede quale arco temporale di prelievo il periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani, dell’International Union for Conservation of Nature, 2022;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) in Unione Europea, e “Least concern”(minima preoccupazione) in Europa, dalla European Red List of Birds, 2021;
- secondo il documento “*Key Concepts*” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto e l’inizio della migrazione prenuziale alla 2 decade di gennaio;
- nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10, che le regioni degli Stati Membri possano discostarsi nel fissare le date di chiusura della caccia dai dati nazionali d’inizio della migrazione prenuziale presenti nel documento ORNIS Key Concepts;
- l’unica pubblicazione riguardante la specie in Italia, che ha analizzato le ricatture dei soggetti inanellati, stabilisce che i luoghi di svernamento in Italia siano abbandonati dalla metà di febbraio con un picco nel mese di marzo (Andreotti et al., 2001), dimostrando così che la data di chiusura della caccia al 31 gennaio è precedente rispetto all’inizio della migrazione, e quindi compatibile con la direttiva 147/2009/CE;
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la revisione dei nuovi Key concepts, dimostra che nel quadrante dell’Africa settentrionale, areale di svernamento da cui partono i soggetti in transito in Basilicata, la diminuzione delle presenze si verifica dalla terza decade di febbraio in poi;
- il numero di soggetti riproduttori stimato in Europa è di 16.200.000 – 28.100.000(dati Bird Life International (2021) European Red List of Birds);

- il numero di individui stimato in Italia negli anni 2013-2015 di circa 137.077 (dati EIONET– Central Data Repository);
- il prelievo medio in Regione Basilicata nel periodo 2017/2023 (Graf. 11) evidenzia un prelievo inferiore allo 0,004% del minimo dei soggetti riproduttori europei;

Graf. 11 - Trend dei prelievi del Tordo Sassello in Basilicata dal 2017 al 2023




g) per la Cesena (*Turdus pilaris*):

Si riportano di seguito le motivazioni (legali, scientifiche e tecnico-biologiche) che consentono di confermare il prelievo delle specie al 30 gennaio 2025:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 2/1995) prevede quale arco temporale di prelievo il periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani, dell’International Union for Conservation of Nature, 2022;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) in Unione Europea, e “Least concern”(minima preoccupazione) in Europa, dalla European Red List of Birds, 2021;
- secondo il documento “*Key Concepts*” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata alla 3 decade di agosto e l’inizio della migrazione prenuziale alla 2 decade di gennaio;
- nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10, che le regioni degli Stati Membri possano discostarsi nel fissare le date di chiusura della caccia dai dati nazionali d’inizio della migrazione prenuziale presenti nel documento ORNIS Key Concepts;
- il numero di soggetti riproduttori stimato in Europa è di 23.000.000 - 44.700.000 (dati BirdLife International (2021) European Red List of Birds);
- il numero di coppie riproduttive stimato in Italia negli anni 2013-2018 è compreso tra 5.000 – 10.000 (dati EIONET – Central Data Repository);
- il prelievo medio in Regione Basilicata nel periodo 2017/2023 (Graf. 12) irrilevante rispetto

al numero dei soggetti riproduttori europei;

Graf. 12 - Trend dei prelievi della Cesena in Basilicata dal 2017 al 2023



- l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.*”;

- l'Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla seconda decade di gennaio, basandosi su 3 ricatture “northbound” cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione “South Central” che ricomprende l'Italia formato da sole 4 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, in modo del tutto strumentale omette di riportare eventuali ricatture “southbound”, che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori. Si ritiene tale base statistica assolutamente insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione;

- è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio, pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento Guida interpretativa e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

Relativamente alla chiusura dei turdidi ed in applicazione del principio di omogeneità la Regione ha inteso unificare la data di chiusura della caccia al 30 gennaio 2025 delle specie appartenenti alla stessa famiglia;

Il parere del CTFVN ha indicato la chiusura della caccia al 30 gennaio con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida UE, a tal proposito la Regione Basilicata ha adempiuto a questa richiesta supportata dai dati sopra descritti.

h) per Uso e Addestramento cani da caccia

Consentire l'addestramento e l'allenamento dei cani dal 3 agosto al 28 agosto 2024, in quanto:

- in tale periodo il disturbo risulta minimale sulla massima parte delle popolazioni selvatiche;
- l'attività di addestramento sulle aree interessate è limitata, essendo in atto il piano di abbattimento selettivo previsto dalla caccia di selezione, nonché, il piano di controllo per la specie cinghiale;

- un'anticipata presenza del cane permette, di abituare la fauna a porre in essere comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, in modo da stimolare il selvatico ad istintive reazioni di allontanamento verso un rifugio più sicuro;

i) per la Mobilità venatoria


Relativamente alla mobilità del cacciatore la normativa regionale vigente, nella determinazione del numero degli accessi, ha fissato un numero limitato e congruo di accessi sia per i cacciatori residenti e sia per i cacciatori non residenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n.157/92, tenuto conto che la capacità venatoria in Basilicata è pari a 33.343;

j) per le Forme di caccia

Le forme di caccia previste nel calendario venatorio sono per il mese di gennaio, l'utilizzo del cane da cerca e da seguita esclusivamente per le battute di caccia alla volpe autorizzate dalla Regione in applicazione ai piani di abbattimento redatti dagli AA.TT.CC. con conseguente disturbo limitato e per le sole specie migratrici con l'uso del cane da ferma e da riporto (es. turdidi, acquatici, ecc.). Queste specie, ad esclusione della beccaccia e beccaccino, di norma vengono prelevate mediante appostamento temporaneo limitando così il disturbo. Al fine di garantire il rafforzamento della vigilanza e controllo per la salvaguardia del patrimonio ambientale e faunistico-venatorio sono stati approvati agli AATTCC progetti di vigilanza che prevedono, a supporto degli organi preposti, l'impiego delle guardie venatorie volontarie;

CONSIDERATO che dall'analisi dei dati dei tesserini rilasciati negli ultimi anni, ai cacciatori residenti in Regione Basilicata e dei permessi rilasciati dagli AATTCC ai cacciatori extra-regionali, risulta che il numero dei cacciatori è notevolmente diminuito in Basilicata; a conferma si riportano i dati delle stagioni venatorie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 relativi ai cacciatori residenti e non residenti (Graf. 13):

Graf. 13 - Trend dei tesserini rilasciati



DATO ATTO che l'art. 18 della legge 157/1992 e ss.mm.ii. attribuisce alle Regioni il potere, con il calendario venatorio, di *“modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1”*;

RICHIAMATO il Piano Faunistico venatorio regionale 2024-2028, approvato con D.C.R. n. 683 del 21.03.2024, comprensivo di Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) e di Valutazione Ambientale Strategica;

PRESO ATTO delle risultanze dell'incontro, presso la Direzione Politiche Agricole e Forestali, del 25.07.2024 con tutti i soggetti portatori d'interesse (convocazione del 19.07.2024), nelle more della costituzione del Comitato Tecnico Faunistico Regionale;

RICHIAMATA la DGR n.607 del 21.07.2021 con la quale è stata, altresì, approvata la versione aggiornata delle Direttive regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (*Sus Scrofa*) di cui alle DGR n. 953/2016 e DGR n. 1055/2016;

VISTO l'art. 6, comma 5, delle Direttive sopra richiamate che stabilisce, in particolare, che *“L'iscrizione delle squadre deve essere richiesta dal caposquadra designato, al Comitato Direttivo dell'A.T.C. competente per territorio, entro il 30 luglio di ogni anno,”*;

RITENUTO necessario modificare, per la sola stagione venatoria 2024/2025, il comma 5 dell'art. 6 nel senso che segue: *“ ... entro l'8 settembre ...”*;

CONSIDERATO che:

- in conformità alla procedura prevista dalla legge regionale, per addivenire alla formulazione dell'allegato “Calendario Venatorio 2024/2025”, sono stati sentiti:
 - l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
 - il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;
 - la Regione predispone il Tesserino Regionale (digitale o cartaceo) per l'esercizio venatorio per la stagione venatoria 2024/2025, conformemente a quanto disposto con D.D. n. 14BH.2024/D.00834 del 02.07.2024 con cui è stato approvato il documento *“Uso e Procedura del Tesserino Regionale Venatorio”*, che delinea le modalità di rilascio del Tesserino Venatorio Regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore al ramo

DELIBERA

1. **di richiamare** quanto riportato in premessa e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **di approvare** il Calendario Venatorio della Regione Basilicata per la stagione 2024/2025, che viene allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

3. **di approvare** il format di Tesserino per l'esercizio venatorio per la stagione 2024/2025, che viene allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);
4. **di modificare**, per la sola stagione venatoria 2024/2025, il comma 5 dell'art. 6 delle Direttive di cui alla DGR n. 07/2021, nel senso che segue: "... entro l'8 settembre ...";
5. **di dare mandato** al Dirigente dell'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione fauna selvatica ed Agroambiente, di apportare eventuali modifiche ed integrazioni di carattere meramente tecnico, ove si rendessero necessarie, con provvedimento dirigenziale;
6. **di notificare** la presente deliberazione all'Istituto Superiore e Ricerca Ambientale (I.S.P.R..A), al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, alle Province di Potenza e Matera ed ai Carabinieri Forestali di Basilicata;
7. **di notificare** la presente deliberazione ai Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia per l'immediato recepimento con proprio provvedimento e l'immediata applicazione di quanto previsto, giusta D.G.R. n. 607/2021;
8. **di stabilire che** tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento sono in capo al Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione della Fauna Selvatica, Agroambiente;
9. **di procedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Agnese Lanzieri** _____

IL DIRIGENTE **Emilia Piemontese** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA